



Comune di Arielli

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Crognali n. 08 c.a.p. 66030 ARIELLI - P.I.: 00199350695 - Tel.: 0871/93.01.11 fax 0871/93.07.83

sito WEB: www.comune.arielli.ch.it PEC: comunearielli.ragioneria@servercertificato.it e-mail: ragioneria@comune.arielli.ch.it

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME AL 50 % (18 ORE)

Oggi....., con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge,

TRA

La Responsabile del Settore "Affari generali", rag. Mara Di Fabio, nata a.....il..... la quale agisce per conto e nell'interesse del Comune di Arielli, in relazione al disposto dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e al del disposto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

E

La sig.ra Martina Pietrangelo, nata a ... il....., domiciliato elettivamente, a tutti gli effetti, presso la Segreteria del Comune intestato,

PREMESSO CHE:

- con propria determinazione n. 290/547 del 30/12/2023 è stato approvato il bando di interpello rivolto agli idonei dell'elenco di istruttore tecnico -cat.C, pos.ec.C1- della Provincia di Chieti, approvato con determinazione dirigenziale n.1318/2023, per la copertura, a tempo indeterminato e parziale al 50%, di 1 posto di istruttore tecnico (cat.c1);" cat. C, posizione giuridica ed economica iniziale C1;
- con propria determinazione n. 58/104 del 27/02/2024 è stata approvata la graduatoria di merito del suddetto concorso e dichiarata la sig.ra Pietrangelo Martina, classificatasi al primo posto della suddetta graduatoria;
- con determinazione n. è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50 % (18 ore settimanali) della vincitrice sopra generalizzata;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto, redatto in duplice originale, nel testo seguente:

ART. 1 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'Amministrazione Comunale di Arielli, con il presente atto, assume alle proprie dipendenze, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale al 50% (18 ore settimanali), la sig.ra Martina Pietrangelo, come meglio identificata in premessa, vincitrice del Concorso pubblico mediante interpello rivolto agli idonei dell'elenco di istruttore tecnico -cat.C, pos.ec.C1- della Provincia di Chieti, approvato con determinazione dirigenziale n.1318/2023, le cui risultanze sono state approvate con determinazione n. 58/104 del 27/02/2024.

La dipendente viene inquadrata nell'Area degli Istruttori (ex cat. C posizione economica C1,) di cui all'ordinamento professionale in vigore dal 01/04/99 come modificato dal CCNL 16.11.2022, e le viene attribuito il profilo professionale di "Istruttore tecnico" contemplato nelle declaratorie di cui all'allegato "A" del citato CCNL 16.11.2022.

ART. 2 - DECORRENZA - PERIODO DI PROVA - SEDE DI LAVORO

Il rapporto di lavoro decorre dal 1 aprile 2024.

E' previsto un periodo di prova di 6 mesi da prestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022.

La dipendente viene assegnata, per lo svolgimento delle attività lavorative, al Settore Tecnico del Comune di Arielli.

ART. 3 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è previsto in 18 (diciotto) ore settimanali, articolato dal Responsabile del Settore tecnico in base alle esigenze organizzative, nel rispetto delle norme vigenti in materia e della flessibilità, con salvaguardia dei limiti massimi giornalieri e del periodo minimo di interruzione tra un turno e l'altro.

Il dipendente si impegna a osservare l'orario di lavoro assegnato dal proprio Dirigente/Responsabile di Servizio e si impegna, altresì, ad attestare la propria presenza in servizio, in entrata e in uscita, attraverso il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

ART. 4 - OBBLIGO DI ASSUNZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di impedimento dall'obbligo di inizio del nuovo rapporto di lavoro, il dipendente è tenuto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 2, co. 2, del D.Lgs. 30.03.2001 n° 165 e successive modificazioni e integrazioni, a darne giustificato motivo, adeguatamente comprovato, al Comune contraente entro i due giorni successivi alla data di decorrenza del contratto; in mancanza, il contratto si risolverà di diritto e l'Amministrazione sarà libera di attivare la procedura di assunzione con altri aspiranti.

ART. 5 - RETRIBUZIONE INIZIALE

La retribuzione è quella prevista dal vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, con riferimento all'Area di inquadramento, oltre all'indennità di comparto, alla tredicesima mensilità e a ogni emolumento accessorio di spettanza ai sensi di legge.

La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La costituzione del rapporto di lavoro vincola il dipendente agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia. In particolare, il dipendente assume obbligatoriamente servizio alla data indicata. In caso di inadempienza, senza giustificato motivo comunicato e comprovato a questo Servizio/Ufficio entro la stessa data, il presente contratto è risolto di diritto e il Comune procederà con l'assunzione di altra unità di personale.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEL DIPENDENTE

Il dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'Ente, tutti vigenti e in quanto applicabili. In particolare, il dipendente è soggetto al Codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del vigente Codice di comportamento del Comune di Arielli, consegnati contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, e assume quindi i comportamenti idonei.

Il lavoratore sottoscrivendo il presente contratto, si impegna:

- ad attenersi alle norme e disposizioni di organizzazione stabilite dall'Ente;
- a svolgere le proprie prestazioni di lavoro con professionalità e diligenza osservando modalità, tempi e prescrizioni assegnati dai Responsabili dell'Area e preposti ai servizi competenti;
- al rispetto delle norme anti-infortunistiche e all'uso di strumenti e protezioni a ciò destinati dall'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità;
- a utilizzare gli strumenti di lavoro e le attrezzature forniti dall'amministrazione comunale con la necessaria diligenza.

ART. 8 - REQUISITI PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il presente contratto di lavoro, che è stipulato con riserva di verifica del possesso dei requisiti necessari per l'accesso al pubblico impiego, è risolto di diritto, fatti salvi gli effetti prodotti ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, in mancanza degli stessi, anche parziale.

ART. 9 - DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE: INCOMPATIBILITÀ

Il dipendente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato con orario di lavoro superiore a 18 ore e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stata autorizzato preventivamente dal Comune.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

ART. 10 - FERIE, PERMESSI E MALATTIA

Il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, proporzionale al servizio svolto, disciplinato dall'art. 38 del CCNL 16.11.2022.

Nel caso di malattia, fermi restando, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dall'art. 48 del CCNL 16.11.2022, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e l'art. 71 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008. Sono comunque fatte salve tutte le ipotesi di assenza dal lavoro stabilite dal CCNL e da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compreso la legge n. 53/2000.

ART. 11 - INFORMATIVA SULL'ADESIONE AL FONDO PERSEO.

Ai sensi dell'art. 4, c. 1 dell'Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, sottoscritto in data 16 settembre 2021, si fornisce, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, un'informativa sulle modalità di adesione al "Fondo Perseo", con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso e al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione.

ART. 12 - PREAVVISO

I termini di preavviso sono:

- 2 mesi per i dipendenti fino a 5 anni anzianità di servizio
- 3 mesi per i dipendenti fino a 10 anni anzianità di servizio
- 4 mesi per i dipendenti oltre i 10 anni anzianità di servizio;

In caso di dimissioni del dipendente, i termini di cui sopra sono ridotti alla metà.

ART. 13 - DOMICILIO

Ai fini del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio, rispettivamente:

- Il dipendente in....;
- l'Amministrazione Comunale di Arielli presso la propria Residenza in Arielli, Piazza Crognali n. 8;
- il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI

I sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, comunica che tratterà i dati personali forniti in modo lecito, corretto e trasparente mediante strumenti elettronici e non. Si informa che il trattamento avverrà presso il Comune di Arielli nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

L'ente si avvarrà a tal fine di persone, fisiche e/o giuridiche, formalmente autorizzate ed istruite dal Titolare e che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Sarà garantita l'esattezza, la pertinenza e l'aggiornamento dei dati trattati.

Potranno altresì essere trattati per adempiere un ulteriore obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per il perseguimento del legittimo interesse medesimo o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali.

I dati Personali possono essere condivisi con:

- Consulenti legali aziendali. In qualità di Responsabili esterni del trattamento, per la risoluzione di eventuali problematiche giuridiche relative o connesse alla Sua posizione contrattuale;
- Eventuali altri soggetti ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede l'obbligo di comunicazione;
- I dati personali non saranno trasferiti a Soggetti posti al di fuori dello Spazio Economico e saranno trattati in tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi indicati nella presente informativa e fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (ART. 2947 c.c.).

ART. 15 - NORME APPLICABILI: RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. lgs 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, nel codice civile (capo I, titolo II, libro V), nelle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, nel CCNL per i dipendenti del comparto regioni - autonomie locali comprensivo degli accordi biennali.

A tali normative e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 15 - ESENZIONE BOLLO E REGISTRAZIONE"


Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registrazione ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il dipendente

.....



Il Rappresentante dell'Ente

.....